DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/253/CE della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania [2], rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31.

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/302/CE della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/518/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/609/CE della Commissione, del 10 settembre 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 97/78/CE del Consiglio [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/766/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia [6].

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/127/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000, che modifica la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari della Tanzania o provenienti da tale paese [7].

(8) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

---

[1] GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.
[2] GUL 98 del 13.4.1999, pag. 15.
[3] GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.
[4] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50.
[5] GU L 242 del 14.9.1999, pag. 28.
[6] GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.
[7] GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 43.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/253/CE, rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31, 1999/302/CE, 1999/518/CE, 1999/609/CE, 1999/766/CE e 2000/127/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 33/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato in appresso.

1. Al punto 25 (decisione 94/360/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **399 D 0302**: Decisione 1999/302/CE della Commissione, del 30 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58),

— **399 D 051**8: Decisione 1999/518/CE della Commissione, del 28 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50),

— **399 D 0609**: Decisione 1999/609/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 28).»

2. Dopo il punto 88 (decisione 2000/208/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono inseriti i punti seguenti:

«89. **399 D 0253**: Decisione 1999/253/CE della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania (GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15), rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31, modificata da:

— **32000 D 0127**: Decisione 2000/127/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 43).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

90. **399 D 0766**: Decisione 1999/766/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia (GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»